

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3529 del 10/07/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TEAM S.N.C. DI AMBROGGI GIANCARLO & AMBROGGI ANDREA. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA MOLISE N. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3692 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA TEAM S.N.C. DI AMBROGGI GIANCARLO & AMBROGGI ANDREA. .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO
IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA MOLISE N. 9**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta TEAM S.N.C. DI AMBROGGI GIANCARLO & AMBROGGI ANDREA, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 12/01/2018, prot. n° 1175 (acquisita agli atti il 16/01/2018 con prot. PGPC/2018/550) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina riparazioni veicoli industriali" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Fiorenzuola d'Arda, via Molise n° 9. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 20/03/2018, prot. n° 8889 (acquisita agli atti il 21/03/2018 con prot. n° PGPC/2018/4775);

PRESO ATTO che:

- le emissioni per cui è stata presentata istanza ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 e smi riguardano operazioni di saldatura e molatura; risultano altresì presenti emissioni scarsamente rilevanti non soggette ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 citato, derivanti da un pulivapor a gasolio;
- le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio con pulivapor dei pezzi rimossi dai mezzi sottoposti a riparazione) vengono scaricate (scarico S1) in pubblica fognatura previo trattamento con un impianto di degrassaggio;
- lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra è classificato come scarico di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. (sulla base del punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003);
- presso lo stabilimento sono presenti anche gli scarichi S2 (acque reflue domestiche e meteoriche) ed S3 (acque meteoriche), sempre recapitanti in pubblica fognatura, e non soggette ad autorizzazione;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 01/06/2018, prot. n° 16901 (acquisito agli atti il 27/06/2017 con prot. n° PGPC/2018/10305), in merito allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ed alla comunicazione di impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta TEAM S.N.C. DI AMBROGGI GIANCARLO & AMBROGGI ANDREA ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TEAM S.N.C. DI AMBROGGI GIANCARLO & AMBROGGI ANDREA** (C. FISC. 01509380331) per l'attività di "officina riparazioni veicoli industriali" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Fiorenzuola d'Arda, via Molise n° 9 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. (sulla base del punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di dare atto** che, per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le **emissioni in atmosfera**, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui ai punti 4.29 e 4.31 dell'allegato 4 alla medesima delibera (tra cui si ricordano gli obblighi in merito agli autocontrolli da effettuarsi in sede di messa a regime finalizzati alla verifica dei limiti stabiliti dalla DGR stessa);
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura) dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) nel pozzetto di campionamento fiscale devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 1 del punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.